



CONSIGLIO NAZIONALE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Osservatorio Enti Locali

Novembre 2008

a cura
della FONDAZIONE
ISTITUTO DI RICERCA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



Maria Elena Puzzo

In collaborazione con
Pasquale Saragò

Roma, 5 dicembre 2008

INDICE

LEGISLAZIONE 3

DECRETO ANTI CRISI 3
PATTO DI STABILITA' 6

ATTI INTERPRETATIVI 9

ACCERTAMENTO TRIBUTI 9

LEGISLAZIONE

DECRETO ANTI CRISI

Con Decreto Legge del 29 novembre 2008 n. 185 il Governo ha approvato misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare il quadro strategico nazionale. Il provvedimento, emanato per arginare la crisi economica in atto, è composto da 36 articoli e contiene un pacchetto di misure differenziate. Detassazione, trasferimenti netti, risparmi (sotto forma di minor costi), finanziamenti, garanzie, investimenti, accelerazione di alcuni tipi di investimenti sono i sette strumenti, individuati nel Decreto. Nel quadro della manovra delineata numerose norme interessano anche gli Enti Locali. Di seguito si evidenziano le più interessanti.

Art. 4, commi 4 e 5 - Anticipazione del trattamento di fine rapporto nella Pubblica Amministrazione

La norma modifica il comma 3 della Legge 53/2000 recante la disciplina relativa all'anticipazione del trattamento di fine rapporto. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica da emanarsi entro fine anno, dovranno essere definiti i requisiti, i criteri e le modalità applicative delle disposizioni in riferimento ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 9 - Velocizzazione pagamenti della Pubblica amministrazione e rimborsi fiscali ultradecennali

Si prevedono disposizioni per procedere alla eliminazione del problema dei rimborsi fiscali ultradecennali. Un decreto del Ministero dell'Economia, da emanarsi entro la fine di gennaio 2009 dovrà stabilire le modalità per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della Sace s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 22 - Cassa depositi e prestiti

E' prevista l'estensione delle competenze della Cassa depositi e prestiti anche all'utilizzo dei fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane Spa o società da essa

controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.

Art. 23 - Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale

E' concessa facoltà a gruppi di cittadini organizzati di formulare all'Ente Locale territoriale competente proposte operative per la realizzazione di opere di interesse locale. Queste devono essere di pronta realizzabilità e devono indicare i costi e i mezzi di finanziamento, senza il riconoscimento di oneri per l'Ente stesso. Quest'ultimo può coinvolgere, se necessario, soggetti, organismi e uffici interessati, fornendo prescrizioni e assistenza e può predisporre un regolamento per disciplinare le attività.

Qualora l'ente non provvede entro 2 mesi dalla data di presentazione, la proposta si intende approvata e autorizzata a ogni effetto. In tal caso, la realizzazione delle opere deve avvenire sotto la cura e responsabilità del gruppo proponente, deve iniziare entro 6 mesi e concludersi entro 24 mesi dall'inizio dei lavori.

Ad eccezione dell'IVA, la realizzazione delle opere non può dare luogo a oneri fiscali e amministrativi a carico del gruppo che le ha attuate, inoltre, in via transitoria e fino all'attuazione del federalismo fiscale, i contributi versati per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono ammessi in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che li hanno erogati, nella misura del 36%, e nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità previsti dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Successivamente, ne sarà prevista la detrazione dai tributi propri dell'ente competente.

Art. 28 - Escussione delle garanzie prestate a favore della Pubblica Amministrazione

Entro 30 giorni dal verificarsi dei presupposti dell'escussione le pubbliche amministrazioni escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a 250 milioni di euro. A tal fine esse notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro 30 giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro 30 giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito. E' previsto inoltre che i dipendenti pubblici che non adempiono a queste disposizioni sono soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.

Art. 32 - Riscossione

Con l'art. 32 è stata rivisitata la disciplina procedimentale relativa agli aggi. Sono state rimodulate le norme relative alla restituzione delle anticipazioni effettuate dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione in forza del cosiddetto obbligo del non riscosso come riscosso. L'attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio, pari al dieci per cento delle somme iscritte a ruolo rimosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:

- a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore;
- b) integralmente, in caso contrario.

A fronte della complessità dei processi societari, organizzativi ed informatici connessi con l'ampliamento delle competenze assegnate ad Equitalia spa, nell'anno 2009 è riconosciuto alla stessa società un importo pari a 50 milioni di euro.

Disposizioni di deroga sono poi previste alla disciplina ordinaria in materia di riscossione mediante ruolo, con riferimento ai soggetti che hanno aderito alle definizioni agevolate (Legge 289/2002), ma non hanno poi versato le somme dovute per effetto di tali definizioni. Sul punto, viene resa più immediata l'aggressione del loro patrimonio immobiliare; si è ridotto, infatti da 8mila a 5mila euro il limite di importo al di sotto del quale l'agente della riscossione non può procedere all'espropriazione immobiliare e si permette di avviare direttamente l'espropriazione (senza preventiva iscrizione di ipoteca) anche quando il credito da riscuotere non supera il 5% del valore dell'immobile da vendere all'asta. Dopo l'infruttuosa scadenza del termine di versamento indicato nella cartella di pagamento è previsto l'accesso, da parte dell'agente della riscossione, ai dati relativi ai rapporti finanziari compresi quelli riguardanti i conti correnti bancari e postali.

Art. 33 - Indennità di vacanza contrattuale per il personale delle Amministrazioni dello Stato

Con lo stipendio del mese di dicembre, al personale delle Amministrazioni dello Stato, incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali (dirigenti e non dirigenti dei Vigili del fuoco, carriere diplomatica e prefettizia) verrà erogata, in un'unica soluzione, l'indennità di vacanza contrattuale riferita al biennio economico 2008-2009 nell'importo spettante per l'anno 2008 (solo se riconosciuta nel corso del medesimo anno). E' precisato, inoltre, che le cifre erogate rappresentano, in ogni caso, anticipazione dei benefici

complessivi del biennio 2008-2009 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.

La norma risulta applicabile anche alle Amministrazioni Pubbliche non statali; non può essere estesa, invece, al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del Dlgs 165/2001, magistrati, personale dirigente dei corpi di polizia e delle forze armate, professori e ricercatori universitari. Il trattamento economico di tale personale è rideterminato, infatti, annualmente in base a disposizioni di legge che prevedono meccanismi di adeguamento automatico che non danno luogo a periodi di vacanza contrattuale.

PATTO DI STABILITA'

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 novembre 2008 sono state fissate le regole concernenti il monitoraggio trimestrale del "Patto di stabilità interno" per l'anno 2008 delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

Il provvedimento ha, in particolare, definito i contenuti e le modalità di trasmissione dei prospetti di rilevazione delle informazioni concernenti il monitoraggio del Patto per i predetti enti, da inviare entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, attraverso il sistema *web* appositamente previsto.

Istruzioni generali

I prospetti da compilare, per ciascuna tipologia di Ente, e da inviare tramite l'applicazione *web* sono rispettivamente i seguenti:

- per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i modelli n. 1/08/CS (per la gestione di cassa) e n. 1/08/CP (per la gestione di competenza);
- per le Regioni a Statuto ordinario, i modelli n. 2/08/CS (per la gestione di cassa) e n. 2/08/CP (per la gestione di competenza).

Le regole per l'accesso all'applicazione ed al suo utilizzo sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Patto-di-S/regole-per-il-sito-patto-di-stabilit-.pdf>

Relativamente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, gli obiettivi programmatici annuali per l'anno 2008 dovranno essere indicati dagli enti stessi nell'apposito campo OP SF 08 (Obiettivi annuali spese finali determinati in sede di accordo) sin dal primo trimestre di rilevazione, mentre per le Regioni a statuto ordinario, i suddetti obiettivi in termini di cassa e competenza, risultano da un calcolo automatico operato dal sistema, assumendo come base il pieno rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2007 (pari al complesso delle spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8%), aumentato del 2,5%.

Al fine di non commettere errori nella compilazione dei modelli dovranno essere rispettate le specifiche riepilogate nella tabella che segue.

SPECIFICHE DA RISPETTARE NELLA COMPILAZIONE DEI MODELLI

Specifiche	Contenuti
Cumulabilità	La compilazione è richiesta con riferimento a ciascun trimestre, indicando i dati cumulati a tutto il periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il secondo trimestre devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina il 30 giugno 2008). Nel caso in cui i dati non siano cumulati il sistema effettua un controllo che prevede un blocco della procedura di acquisizione. Relativamente alla gestione di competenza, poiché è possibile che gli impegni siano provvisori (specie riguardo alle scadenze infrannuali), non è previsto tale blocco ma solo un messaggio di avvertimento (<i>warning</i>), di cui l'Ente dovrà tener conto per la corretta quadratura dei dati.
Variazioni	In presenza di errori materiali di inserimento ovvero di imputazione, è necessaria la rettifica del modello relativo al periodo cui si riferisce l'errore.
Dati provvisori	Qualora la situazione trasmessa non fosse definitiva, è necessario apportare le variazioni non appena siano disponibili i dati definitivi.
Rispetto del patto	Il rispetto del patto da parte dei singoli Enti viene valutato confrontando il risultato conseguito al 31 dicembre 2008 con l'obiettivo annuale prefissato. Il confronto viene effettuato automaticamente dal sistema <i>web</i> al fine di consentire una più rapida ed immediata valutazione. Se la differenza tra risultato registrato e obiettivo programmatico, per il patto 2008, risulta: <ul style="list-style-type: none"> • negativa o pari a 0, il patto di stabilità per l'anno 2008 è stato rispettato; • positiva, il patto di stabilità interno 2008 non è stato rispettato.

Indicazioni operative in ordine al primo invio dei dati

Il primo invio delle informazioni trimestrali da parte degli Enti è previsto entro un mese dalla scadenza del primo trimestre di riferimento (ossia entro il 30 aprile 2008).

In considerazione del fatto che l'approvazione del Decreto è avvenuta in data successiva alla scadenza indicata, si è previsto che il primo invio di informazioni, inerenti sia la gestione di

cassa che la gestione di competenza, avrà luogo a partire dal 25 novembre 2008 e riguarderà le risultanze al 31 marzo, al 30 giugno e al 30 settembre 2008. Tale procedura dovrà concludersi entro 31 dicembre 2008.

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI N.1 - 2/08/CS E N.1 - 2/08/CP

Regioni	Istruzioni
<p>Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano</p>	<p>Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano in via transitoria dovranno coordinare con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il livello di spese correnti e in conto capitale di competenza nonché il livello dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007/2009. Nell'ipotesi in cui l'accordo non si dovesse raggiungere, dovranno applicarsi le disposizioni valide per le Regioni a statuto ordinario.</p> <p>Per compilare i modelli n. 1/08/CS e n. 1/08/CP si deve far riferimento, per la gestione di cassa, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e, per la gestione di competenza, agli impegni sostenuti, in relazione alle spese correnti ed in conto capitale, in ciascun trimestre del 2007 e 2008.</p> <p>In occasione del primo inserimento dei dati gli enti dovranno indicare anche l'obiettivo (sia per la gestione di cassa che di competenza) stabilito in sede di accordo, riferito a tutto il 2008. Tale obiettivo avrà, comunque, esclusiva valenza per il confronto con le risultanze dell'intero 2008, in quanto l'attuale normativa non prevede obiettivi trimestrali.</p>
<p>Regioni a statuto ordinario</p>	<p>La struttura del prospetto per il monitoraggio del patto 2008 per le Regioni a statuto ordinario ripropone anche quest'anno la rilevazione dei due obiettivi programmatici (uno per la gestione di cassa e l'altro per la gestione di competenza) riferiti al complesso delle spese finali. Il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due predetti obiettivi configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.</p> <p>Per compilare i modelli n. 2/08/CS e n. 2/08/CP si deve far riferimento, rispettivamente, ai pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) e agli impegni di competenza sostenuti in ciascun trimestre del 2007 e 2008, sia in relazione alle spese correnti che a quelle in conto capitale.</p> <p>Il totale delle risultanze trimestrali per l'anno 2008, in termini di cassa e di competenza, sempre riportato in forma cumulata nel modello in corrispondenza del codice R SF 08 ("Risultato Trimestrale Spese Finali"), viene confrontato, solo in occasione del 4° trimestre dell'anno 2008, con gli obiettivi annuali in termini di cassa e di competenza. Più specificamente, al 31 dicembre 2008, il sistema acquisirà gli obiettivi sopra citati, determinati assumendo come base il pieno rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2007 (pari al complesso delle spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8%), aumentato del 2,5%. Per le situazioni infrannuali, il campo contenente l'obiettivo programmatico 2008 rimarrà inattivo.</p>

Nell'ipotesi in cui una Regione o Provincia autonoma non consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto, qualora lo scostamento venga recuperato nel 2008.

ATTI INTERPRETATIVI

ACCERTAMENTO TRIBUTI

Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 175466 del 26 novembre 2008 si è provveduto alla definizione delle modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali e del criterio di ripartizione della quota spettante ai singoli Comuni, in attuazione dei punti 6.1 e 11.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 dicembre 2007, pubblicato nella G. U. del 17 dicembre 2007, n. 292.

Il provvedimento dà attuazione, quindi, all’art. 1 del decreto legge del 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge del 2 dicembre 2005, n. 248, che ha previsto la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento fiscale, incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito di interventi che abbiano contribuito all’accertamento stesso.

L’Agenzia, da un lato, definisce le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni 2007 e la tempistica di trasmissione delle segnalazioni stesse, dall’altro chiarisce le regole di ripartizione della quota spettante ai singoli Comuni, che hanno partecipato all’accertamento.

Modalità e tempistica di trasmissione

I Comuni sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate le segnalazioni, di cui al punto 3 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 dicembre 2007, suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali avvalendosi del sistema S.I.A.T.E.L..

Tali segnalazioni dovranno essere trasmesse utilizzando un’apposita applicazione realizzata in ambiente WEB e disponibile sul sistema S.I.A.T.E.L., in grado di verificare e garantire la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dall’allegato tecnico al provvedimento. La trasmissione delle segnalazioni si considererà effettuata nel momento in cui è completata, la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. A tal fine questa sarà evidenziata, con apposita messaggistica.

Per i periodi d'imposta i cui termini per l'esercizio dell'attività d'accertamento decadono il 31 dicembre dell'anno nel quale si effettua la segnalazione, la trasmissione telematica dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 30 del mese di giugno.

Utili precisazioni sono fornite, poi, in ordine al trattamento dei dati. Sul punto è chiarito che le notizie contenute nelle segnalazioni trasmesse saranno inserite nei sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate e trattate, nel pieno rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dalla medesima normativa, attraverso sistemi di elaborazione, che permettono di individuare i soli soggetti che possiedono i requisiti previsti per l'esecuzione dei controlli fiscali.

La sicurezza nella trasmissione è garantita, in ogni caso, dal sistema telematico S.I.A.T.E.L., già utilizzato dai Comuni per lo scambio di informazioni con Anagrafe Tributaria.

Modalità di ripartizione della quota spettante ai singoli Comuni che partecipano all'accertamento

La partecipazione dei singoli Comuni all'accertamento fiscale attribuisce agli stessi il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo. E' precisato, sul punto, che la partecipazione di più Comuni all'accertamento di una medesima posizione soggettiva dà luogo alla ripartizione in uguale misura della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo.

La percentuale spettante ai Comuni è calcolata sugli importi dovuti a titolo di imposta o maggiore imposta oggetto dell'avviso d'accertamento, sui relativi interessi e sugli importi riscossi a titolo di sanzioni, ove dovute.